



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Area Amministrativa e Servizi al Cittadino

Servizi Demografici

DISPOSIZIONI SU ISCRIZIONI ANAGRAFICHE

Dal 09 maggio 2012 i cittadini hanno la possibilità di presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica.

Per raccomandata all'indirizzo: Comune di Civitella Paganico – Area Amministrativa e Servizi al Cittadino - Servizi Demografici – Via 1^a maggio n. 6 58045 Civitella Paganico (GR)

Per telefax al n. 0564/900414

Per via telematica all'indirizzo : comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it

Quest'ultima possibilità è consentita ad **una delle seguenti condizioni:**

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente si acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Obblighi per cittadini provenienti da uno stato estero :

ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve essere allegata la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato **non appartenente all'Unione Europea** deve allegare la documentazione indicata nell'**Allegato A** .



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Il cittadino di Stato **appartenente all'Unione Europea** deve allegare la documentazione indicata nell'**Allegato B**.

Contestualmente deve essere richiesto l'aggiornamento dei dati concernenti la residenza sulla patente e sul libretto di circolazione degli autoveicoli, dei rimorchi, dei motoveicoli e dei ciclomotori di cui il richiedente è proprietario/comproprietario/usufruttuario/locatario che siano stati immatricolati in Italia.

NORME ANTIABUSIVISMO

L' art. 5 del D.L. 47 del 28/03/2014 convertito nella L. 80 del 23.05.2014 prevede che **chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza** e neanche gli allacci a pubblici servizi in relazione all'immobile e gli atti emessi sono nulli a tutti gli effetti di legge.

Pertanto, ai sensi di quanto sopra, nella dichiarazione di iscrizione anagrafica va indicato il titolo in base al quale si occupa legittimamente l'immobile , indicando gli elementi essenziali per le verifiche.

L'occupazione e' legittima quando non va contro la volontà di chi ha la disponibilità dell'immobile, che puo' essere il proprietario in caso di contratto di comodato o il locatario (colui che gode del bene, l'affittuario) nel caso di contratto di locazione.

TEMPI DI ISTRUTTORIA

L'Ufficiale di anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione, effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.

L'Ufficiale di anagrafe dovrà rilasciare all'interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 della L. 241/1990, informandolo degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa.

Gli accertamenti previsti per legge dovranno essere svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 della L. 241/1990, che disciplina l'istituto del silenzio-assenso.